

ALBO



PREFETTURA UTG.
DI CALTANISSETTA
11 NOV. 2013
ARRIVO

Prefettura di Caltanissetta
Ufficio territoriale del Governo

Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo
TEL. 0934.79111 - FAX 0934.79310
Immigrazione.preci@pec.interno.it

Prefettura Caltanissetta
Prot. Unicta del 08/11/2013
Numero: 0036092
Classifica: 14.03A 02 17



11 NOV. 2013
H.F.F.

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Avviso relativo all'individuazione di strutture di accoglienza per immigrati richiedenti protezione internazionale.

Visto la necessità di provvedere all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che in questo periodo stanno affluendo sul territorio nazionale, si comunica che questa Prefettura ha proceduto a pubblicare l'avviso di cui all'oggetto, che si allega in copia, pregando le SS.LL. di voler portare lo stesso a conoscenza degli enti del privato sociale presenti nel territorio comunale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Valente)
[Signature]

AVVISO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La Prefettura - U.T.G. di Caltanissetta ha l'esigenza di individuare strutture, nell'ambito del territorio provinciale, in grado di ospitare ed assistere cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale.

A tal fine intende stipulare convenzioni che prevedono l'affidamento del servizio di accoglienza secondo quanto specificato nell'allegato "schema di convenzione".

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 13 del 15 novembre 2013, presso la Prefettura U.T.G. di Caltanissetta, viale Regina Margherita, 30 - c.a.p. 93100, la propria disponibilità a svolgere il servizio di cui trattasi, dimostrando di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza.

Dovrà essere specificata l'ubicazione e la descrizione dell'immobile e la relativa capienza.
E' necessario altresì dichiarare, nei modi di legge, che la struttura:

- è legittima sotto il profilo urbanistico edilizio, di agibilità ed ha destinazione d'uso conforme;
- è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (L. 46/90 e successive modifiche) nonché alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi previste dalla vigente normativa;
- è in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria.

L'indagine avviata con il presente avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione la quale si riserva di valutare insindacabilmente l'opportunità o meno di procedere alla stipula della convenzione.

MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
CALTANISSETTA

* * * *

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA
E PRIMA DELL'INSERIMENTO IN UNO DEI C.A.R.A. GOVERNATIVI O IN UNA
STRUTTURA DELLO SPRAR DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALI.

PERIODO ??/??/???? - 31/12/2013.

CIG [_____].

L'anno duemilatredecim il giorno _____ del mese di novembre nella sede della Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta sono presenti il dott. XXXXXXXX, nato
XXXXXXXXXX il XXXXXXXX, nella sua qualità di Prefetto della Provincia di Caltanissetta,
(all'uopo delegato dal Ministero dell'Interno - c. f. Prefettura-U.T.G. n. 80003290857), e il Sig.
_____, nato a _____ il _____, nella sua
qualità di _____ della _____, con sede in _____
(c. f. n. _____).

- PREMESSO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo con nota prot. n. 8466 del 01/10/2013, ha chiesto di individuare strutture di accoglienza in grado di ospitare ed assistere gli immigrati richiedenti protezione internazionali, temporaneamente e prima dell'inserimento in uno dei CARA governativi o in una struttura dello SPRAR;
- CONSIDERATO che a seguito di opportuna ricognizione delle strutture presenti sul territorio, dotate dei requisiti richiesti, il sig., ha manifestato la volontà di poter ospitare fino a migranti;
- VISTE le disposizioni legislative concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 novembre 2008 che ha approvato lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed assistenza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto ivi stabiliti;
- VISTA la Legge e del Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di Diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti e degli atti sopra richiamate;
- Visto il D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss.mm. ed ii.;
- Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. ed ii.;
- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D. Lgs. 09/11/2012, n. 192;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto

Il Gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza di n. _____ stranieri ospitati, assicurando i servizi e le forniture di beni di seguito elencati:

1. Servizio di alloggio;
2. Servizi di gestione amministrativa degli ospiti;
3. Servizi di assistenza generica alla persona;
4. Servizio di assistenza sanitaria;
5. Servizio di pulizia e igiene ambientale;
6. Fornitura pasti nel rispetto dei principi ed abitudini alimentari;
7. Fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione;
8. Prodotti per l'igiene personale;
9. Pocket money giornaliero di € 2,50;
10. Tessera telefonica di € 15,00 all'ingresso.

Per l'erogazione, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati, delle suddette forniture di beni e servizi si rinvia a quanto previsto nel sopraccitato Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 21 novembre 2008 ed alle relative specifiche tecniche integrative per la gestione dei Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo.

Art. 2
Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2013, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta, in caso di cessata esigenza.

Art. 3
Struttura, manutenzione e funzionamento

La struttura che accoglierà gli immigrati è situata in _____.
Il Gestore si impegna a garantire l'idoneità per l'uso della predetta struttura assicurandone la sicurezza sia strutturale sia degli impianti esistenti, ai sensi della vigente normativa.
Sono a carico del Gestore tutte le spese necessarie al regolare funzionamento della struttura, ivi comprese la manutenzione dei locali e delle attrezzature.
Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

Art. 4
Responsabilità verso terzi

Il Gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta da terzi.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Responsabile della struttura

Il Gestore individua nella persona del Sig. _____, il referente nei confronti della Prefettura-U.T.G..

Art. 6

Risorse strumentali e personale

Il responsabile della gestione ed il personale nello stesso impiegato operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge e concordate nella presente convenzione.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c..

Il Gestore provvede all'organizzazione e all'espletamento di tutti i compiti e di tutte le attività, in conformità alle condizioni del presente atto e con proprie attrezzature.

Per ogni turno di lavoro l'Ente gestore dispone l'impiego del personale necessario per l'espletamento di tutti i servizi.

In relazione alla natura del servizio il Gestore impiega le figure professionali in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e la Prefettura-U.T.G..

L'Ente Gestore provvede al servizio di trasporto degli ospiti, per tutti gli spostamenti necessari, su richiesta della Prefettura-U.T.G..

Art. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

Art. 8

Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione delle forniture di beni e servizi di cui all'art. 1 della presente Convenzione e dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato con la presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dal Gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti.
Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto necessario per consentire le verifiche di che trattasi ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo dell'Amministrazione.

Art. 9

Liquidazione dei servizi

A titolo di corrispettivo, per tutte le prestazioni e gli obblighi indicati nella presente convenzione e degli altri comunque dovuti secondo la normativa vigente, verrà corrisposto l'importo pro-capite e pro-die di € 30,00 (trenta/00) oltre I.V.A., in relazione alle effettive presenze, per una spesa complessiva presunta per l'intero periodo di riferimento pari a € _____ (_____/00).

A tale proposito, il Gestore è obbligato a comunicare giornalmente le presenze degli ospiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno, per motivi di redistribuzione.

Il pagamento del corrispettivo per l'erogazione dei servizi resi sarà effettuato da questa Prefettura-U.T.G. previo ricevimento relativa fattura munita delle prescritte attestazioni di rito, fermo restando l'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Interno sulla contabilità speciale della Prefettura-U.T.G..

Le fatture dovranno essere intestate alla Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta, viale Regina Margherita n. 30 - 93100 Caltanissetta, Codice Fiscale: 80003290857.

L'attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all'accertamento in capo al Gestore della regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali (DURC) ed alla verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio.

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente atto è sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.

L'Ente Gestore assume pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al richiamato articolo 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..

Art. 13

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196/03.

Art. 14

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero occorrere ai migranti durante la loro permanenza nella struttura, il Gestore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa.

Detta polizza dovrà prevedere anche la copertura della responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli ospiti durante la permanenza nella struttura.

Art. 15

Penali ed esecuzione in danno

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di contratto) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati dagli utenti e ritenuti fondati, previa contestazione al Gestore, è applicabile, per ciascun disservizio, una penale pari al 3% del corrente corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico;

Qualora il Gestore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a totale carico del Gestore.

Art. 16

Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite al competente Giudice del Foro di Caltanissetta.

Art. 17

Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso da comunicarsi con lettera Raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora. Costituiscono gravi inadempienze: non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura, avere interrotto senza giustificato motivo il servizio e/o avere violato gli *standards* di assistenza previsti dalla presente convenzione; l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

Art. 18

Recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto qui non previsto, si osservano le disposizioni contenute nello schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed assistenza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto ivi stabiliti approvato con Decreto ministeriale 21 novembre 2008 e successive integrazioni, per le forniture di beni e servizi qui richiamate ed in ogni caso in quanto siano compatibili o non siano modificate dalle clausole del presente contratto.

Art. 20

Spese contrattuali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico del Gestore.

Il Prefetto**Il Gestore**